



## Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**138/2014**  
**Ottobre/13/2014 (\*)**  
**Napoli 24 Ottobre 2014**

***Il Ministero del lavoro, con l'interpello in materia di sicurezza n° 20 del 6 ottobre u.s., ha evidenziato che, nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve essere individuato nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali ove esistenti.***

Il Ministero del Lavoro, con l'interpello in materia di sicurezza n° 20 del 6 ottobre 2014, ha fornito interessanti chiarimenti in merito alla **nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza con particolare riferimento alle aziende, o unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti.**

Come noto, l'art. 47 del D. Lgs. n° 81/2008 prevede che in tutte le aziende o unità produttive deve essere nominato il RLS. Tale rappresentante, per le aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, deve essere eletto fra i lavoratori stessi oppure individuato a livello territoriale per singolo comparto produttivo.

Il comma 4 dell'art. 47 del prefato decreto delegato prevede inoltre che **"nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di**

**tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno”.**

Al fine di chiarire meglio la portata di tale dettato normativo, il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha formulato uno specifico quesito, all'apposita Commissione per gli interpellati - ex art. 12 del D. Lgs. n° 81/2008 -, inteso a conoscere la posizione ministeriale in merito alla **sussistenza dell'obbligo, per le aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, di eleggere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza esclusivamente tra i componenti delle rappresentanze sindacali aziendali.**

Orbene, il Dicastero del Welfare, con l'interpello in materia di sicurezza in commento, ha precisato che **per le aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, laddove siano state costituite le RSA, l'elezione o la designazione del RLS deve avvenire esclusivamente fra i componenti di tali rappresentanze.**

*Ex adverso*, laddove **non** siano state costituite le rappresentanze sindacali aziendali, **il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può essere liberamente eletto o designato fra qualunque dipendente in forza.**

**Ad maiora**

***IL PRESIDENTE  
Edmondo Duraccio***

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/PA**